Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2246

13.10.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2246 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2026

che rinnova l'approvazione dell'acido cloridrico ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) L'acido cloridrico è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 (disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi). Conformemente all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE. L'approvazione doveva scadere il 30 aprile 2024. La decisione di esecuzione (UE) 2023/2619 della Commissione ha posticipato tale data di scadenza al 31 ottobre 2026 ([3]).

(2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 ottobre 2022 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'acido cloridrico ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 («domanda»). La domanda è stata valutata dall'autorità competente della Lettonia («autorità di valutazione competente»).

(3) Il 10 giugno 2025, in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una raccomandazione sul rinnovo dell'approvazione dell'acido cloridrico.

(4) In conformità all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di rinnovo dell'approvazione dei principi attivi. Il 25 febbraio 2026 tale comitato ha adottato il parere dell'Agenzia ([4]) tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5) Nel suo parere l'Agenzia ha concluso che i biocidi del tipo di prodotto 2 contenenti acido cloridrico possono continuare a essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso. Sono pertanto considerate soddisfatte le condizioni per il rinnovo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(6) È quindi opportuno rinnovare l'approvazione dell'acido cloridrico ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, purché siano rispettate determinate condizioni.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).
([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2023/2619 della Commissione, del 24 novembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'acido cloridrico ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2619, 27.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2619/oj).
([4]) Comitato sui biocidi, «Opinion on the application for renewal of the approval of the active substance: Hydrochloric acid, Product type: 2, ECHA/BPC/523/2026», adottato il 25 febbraio 2026.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'approvazione dell'acido cloridrico come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 è rinnovata, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo ([1])	Data di scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Acido cloridrico	Cloruro di idrogeno N. CE: 231-595-7 N. CAS: 7647-01-0	99,9 %	30 settembre 2041	2	L'autorizzazione dei biocidi in cui è utilizzato acido cloridrico come principio attivo è subordinata alle condizioni seguenti: a) nella valutazione del prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non presi in considerazione in precedenza nella valutazione del principio attivo condotta a livello di Unione; b) nella valutazione del prodotto si presta particolare attenzione agli utilizzatori non professionali.

([1]) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto messo a disposizione sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.